

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/903 DELLA COMMISSIONE
del 2 maggio 2023
che introduce misure preventive relative a determinati prodotti originari dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/870 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022, al fine di sostenere l'economia ucraina, l'Unione europea ha introdotto con il regolamento (UE) 2022/870 misure di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽²⁾ (di seguito "l'accordo di associazione"). In particolare, l'articolo 1 del regolamento (UE) 2022/870 prevede, tra l'altro, la sospensione di tutti i contingenti tariffari istituiti a norma dell'allegato I-A dell'accordo di associazione. Esso prevede inoltre che i prodotti oggetto di tali contingenti siano ammessi all'importazione nell'Unione dall'Ucraina senza alcun dazio doganale.
- (2) La guerra di aggressione della Russia ha inoltre fortemente limitato l'accesso dell'Ucraina ai suoi porti del Mar Nero e le ha così impedito di esportare i suoi prodotti nel resto del mondo e di importare i prodotti di cui ha bisogno. Per evitare minacce alla sicurezza alimentare mondiale e sostenere la formazione di connettività dell'Ucraina con l'Unione, la Commissione ha agevolato la creazione di rotte logistiche alternative (nel prosieguo "corridoi di solidarietà UE-Ucraina") per rendere possibile il commercio bilaterale e l'accesso dell'Ucraina ai mercati globali ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2022/870 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 103).

⁽²⁾ GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

⁽³⁾ COM(2022) 217 final. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione per l'istituzione di corridoi di solidarietà UE-Ucraina per agevolare le esportazioni agricole dell'Ucraina e gli scambi bilaterali con l'UE.

